

Elaborazione della tariffa relativa alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi per l'anno 1995

A. PREMESSA

La formula tipo per la tariffazione delle acque di scarico provenienti da "insediamenti produttivi" aventi recapito nelle pubbliche fognature è stata determinata nel modo seguente dal D.P.R. 24 maggio 1977.

$$T = F + [f + dv + K \left(\frac{O_i}{O_f} \cdot db + \frac{S_i}{S_f} \cdot df \right) + da] \cdot V$$

- T = tariffa (L/anno)
- F = termine fisso per utenza
- f = coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura (L/mc)
- dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (L/mc)
- K = coefficiente che assume di norma valore 1. Esso può assumere valori superiori a 1 per tenere conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alla peculiarità del singolo scarico (ad esempio, quelli derivanti da sensibili scostamenti del rapporto COD/BOD dei valori tipici dei liquami domestici).
- db = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (L/mc)
- df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (L/mc)
- O_i = COD dell'effluente dell'insediamento produttivo (dopo un'ora di sedimentazione e pH 7), in mg/l
- O_f = COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/l
- S_i = materiali in sospensione totali dell'effluente dell'insediamento produttivo (pH 7), in mg/l
- S_f = materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto, in mg/l
- da = coefficiente di costo per tenere conto di oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti (L/mc)
- V = volume dell'effluente dell'insediamento produttivo scaricato in fognatura (mc/anno)

B. ELABORAZIONE DELLA TARIFFA

Spetta alla Provincia, in conformità alla legislazione vigente ed in particolare in riferimento all'art. 23, ultimo comma del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modificazioni, elaborare la tariffa sulla base della riportata formula tipo, nonchè fissare le modalità per la presentazione delle denunce relative alla quantità ed alla qualità delle acque scaricate nella pubblica fognatura da parte degli utenti interessati.

1. Determinazione dei coefficienti

Determinazione del coefficiente "F"

"F" è un termine fisso per utenza (Lire/anno) che, come indicato nel D.P.R. 24 maggio 1977, deriva dalla opportunità di evidenziare tutti quei servizi connessi all'allacciamento alla fognatura ed alla gestione amministrativa dell'utenza ed il cui costo è correlato alle dimensioni dell'utenza.

La quota "F" della tariffa va quindi pagata per ciascun allacciamento alla fognatura di cui sia dotato un insediamento produttivo e quindi anche se uno o più scarichi siano temporaneamente inattivi.

La quota "F" è dovuta comunque per intero anche se uno scarico è attivato o disattivato nel corso dell'anno.

Il valore di "F" si determina con la Tabella n. 1, ove l'entità dello scarico (valore di V) viene ricavata dalla denuncia presentata dall'utente, mentre all'ente gestore della fognatura è lasciata la discrezionalità di applicare - fra il minimo e il massimo indicati - il valore ritenuto più congruo.

Qualora un insediamento disponga di più scarichi differenziati, a ciascuno di essi va applicato il valore di "F" corrispondente alla sua entità.

Determinazione del coefficiente "f"

Il coefficiente "f" evidenzia il costo medio del servizio di raccolta, allontanamento e scarico delle acque di rifiuto ed è comprensivo delle quote di ammortamento dell'opera e del costo di gestione.

Il valore di "f" è dato dalla Tabella n. 2.

I valori minimi e massimi ivi previsti, fra i quali l'ente gestore determinerà annualmente l'entità di "f", sono individuati sulla base di costi stimati a livello medio provinciale, tenuto conto degli oneri finanziari posti effettivamente a carico delle amministrazioni comunali.

Peraltro il costo effettivo del servizio dipende sia dall'ampiezza della rete fognaria (infatti i costi di costruzione e di esercizio dipendono in modo sostanziale dal numero degli abitanti serviti, diminuendo considerevolmente con l'aumentare della potenzialità ed estensione della rete fognaria), quanto dal sistema di smaltimento in atto e dalle condizioni di vetustà degli impianti.

Determinazione dei coefficienti "d"

Il coefficiente "dv" rappresenta il costo unitario (L/mc) medio annuo dei trattamenti preliminari e primari quali sollevamento iniziale (all'impianto) e finale (al corpo accettore) ed inoltre dei pretrattamenti (come grigliatura, dissabbiatura, disoleatura e sedimentazione primaria).

Il coefficiente "db" rappresenta il costo unitario (L/mc) medio annuo del trattamento ossidativo biologico incluso il ricircolo, la sedimentazione finale, il trattamento e smaltimento dei fanghi di supero.

Il coefficiente "df" rappresenta il costo unitario (L/mc) medio annuo del trattamento e smaltimento dei soli fanghi primari.

La somma dei termini $dv + db + df = d$ rappresenta quindi il costo totale (L/mc) medio annuo del trattamento di depurazione biologica degli scarichi.

I valori di "dv-db-df" sono dati dalla Tabella n. 3.

Per quanto attiene la fissazione dei valori entro i limiti definiti dalla tabella, valgono considerazioni analoghe a quelle espresse per la determinazione del coefficiente "f" in riferimento alla potenzialità, sistema e condizioni dell'impianto di depurazione.

Determinazione del coefficiente "da"

Il coefficiente "da" rappresenterebbe il costo unitario medio degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse dai materiali riducenti ed in sospensione.

Considerato peraltro che nell'ambito del territorio provinciale gli impianti di depurazione biologica degli scarichi civili non prevedono di norma il trattamento terziario, il valore del coefficiente viene assunto uguale a 0 (zero).

Determinazione del coefficiente "K"

Il coefficiente "k" tiene conto dei maggiori oneri di trattamento dovuti alla peculiarità del singolo scarico produttivo, rispetto a quello di uno scarico civile.

I valori di "K" per le singole attività produttive sono riportati nella Tabella n. 4.

4.

Per gli scarichi che per loro natura (es. acqua di raffreddamento) o perchè pretrattati rientrano - nei riguardi dei materiali riducenti e dei materiali in sospensione - nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente dell'impianto di trattamento, risulta $K = 0$.

Il coefficiente "K" è da considerarsi uguale a 0 (zero) per scarichi aventi le seguenti caratteristiche (certificate da analisi da presentare in sede di denuncia)

COD: ≤ 100 mg/l

materiali in sospensione totali ≤ 50 mg/l

Determinazione dei coefficienti "O_i - S_i - O_f - S_f"

I coefficienti O ed S - rappresentanti rispettivamente il COD ed i materiali in sospensione totali - indicano le caratteristiche sia dello scarico dell'insediamento produttivo recapitato in fognatura (O_i - S_i), sia quelle del liquame grezzo totale affluente all'impianto di trattamento (O_f - S_f).

Per mediare le diverse situazioni esistenti nei vari tipi di impianti di trattamento delle acque, esistenti in provincia di Trento si considerano:

O_f = 400 mg/l (COD)

S_f = 100 mg/l (materiali in sospensione totali).

I rapporti O_i/O_f e S_i/S_f per le singole attività economiche sono dati dalla Tabella n. 5.

In alternativa gli utenti, in sede di denuncia annuale, possono presentare idonea certificazione dalla quale risultino i valori medi effettivi del COD e dei materiali in sospensione totali delle proprie acque di scarico.

In tal caso dovrà essere determinato l'effettivo rapporto tra i valori così certificati ed i valori medi di O_f ed S_f più sopra indicati.

E' pertanto fatto obbligo ai titolari degli scarichi produttivi che per la determinazione della qualità delle acque scaricate (coefficienti O_i - S_i) non intendono far riferimento, in sede di denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, ai valori medi convenzionali per O_i/O_f e S_i/S_f riportati nella Tabella n. 5, di darne comunicazione all'ente gestore del servizio di fognatura entro il 31 gennaio di ogni anno.

Ciò al fine di permettere all'ente gestore di disporre l'effettuazione dei controlli d'ufficio.

La certificazione della qualità delle acque scaricate deve essere riferita ad un minimo di 4 (quattro) analisi nell'arco dell'anno, distanziate di almeno 2 mesi l'una dall'altra. Qualora l'attività produttiva abbia ciclo stagionale, le analisi possono essere ridotte a 2 (due).

5.

I prelievi sulle acque scaricate devono essere effettuati in presenza di un incaricato dell'ente gestore del servizio di fognatura o di un tecnico dallo stesso designato e secondo modalità stabilite dall'ente gestore.

L'ente gestore del servizio di fognatura ha la facoltà di disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di controlli sulle acque scaricate. In caso di non rispondenza fra i valori del COD e dei Materiali in sospensione totali rilevati in detti controlli e quelli rilevati con le analisi predisposte dall'azienda, in sede di tariffazione dello scarico saranno applicati i valori medi convenzionali indicati nella Tabella n. 5.

Determinazione del coefficiente "V"

Il quantitativo di acque scaricate nella fognatura deve essere dichiarato dall'utente all'atto della presentazione della denuncia annuale.

Nel caso di usi differenziati delle acque utilizzate nell'insediamento (es. per raffreddamento, per lavaggio o consumo nel ciclo produttivo, per usi civili, ecc.) dovranno essere adottati sistemi di misurazione idonei a stabilire i quantitativi utilizzati distintamente per i vari usi, in modo tale da determinare puntualmente i quantitativi d'acqua scaricati nella pubblica fognatura.

In carenza di tali strumenti di misura atti a determinare univocamente ed oggettivamente le singole quantità di acque utilizzate per i diversi usi, verrà applicata la tariffa a maggiore imposizione. Si precisa che in ogni caso, la presenza di un unico allacciamento alla pubblica fognatura è ammissibile ai fini dell'applicazione di tariffe differenziate per i vari usi, qualora i singoli scarichi differenziati si riuniscano nell'unico scarico finale a monte dell'allacciamento alla pubblica fognatura, purchè sia possibile l'effettuazione di prelievi di controllo sui singoli scarichi al fine della verifica del rispetto dei limiti tabellari di legge previsti per le diverse tipologie di acque reflue.

Si ribadisce che l'installazione degli strumenti di misura delle acque prelevate è obbligatoria per gli insediamenti produttivi che utilizzano approvvigionamenti idrici autonomi, indipendentemente dall'entità dello scarico ai sensi dell'art. 7 della L. 10 maggio 1976, n. 319.

2. Formule da applicare per la determinazione della tariffa.

Tenuto conto di quanto riportato ai punti precedenti, la formula tipo per la tariffazione delle acque di scarico provenienti da "insediamenti produttivi" ed aventi recapito nelle pubbliche fognature è la seguente:

$$1) \quad T = F + [f + dv + K \left(\frac{O_i}{O_f} \cdot db + \frac{S_i}{S_f} \cdot df \right) + da] \cdot V$$

Quando il servizio di fognatura e di depurazione sono gestiti dal medesimo ente, il canone o diritto è calcolato sulla base della sopraindicata formula n. 1).

Quando invece i servizi di fognatura e di depurazione sono gestiti da enti diversi ovvero, quando pur in presenza di gestione unitaria, la Provincia sostiene le spese di gestione dell'impianto di depurazione a norma dell'art. 44, 2° comma, del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modificazioni, il canone o diritto è applicato dall'ente gestore della fognatura, il quale provvederà a calcolarlo secondo le seguenti formule:

$$2) \quad T_f = F + f \cdot V \quad (\text{per il servizio fognatura})$$

$$3) \quad T_d = [dv + K \cdot \left(\frac{O_i}{O_f} \cdot db + \frac{S_i}{S_f} \cdot df \right)] \cdot V \quad (\text{per il servizio di depurazione})$$

La formula n. 2) si applica altresì in tutti i casi in cui la rete fognaria sia sprovvista di impianto di depurazione biologica.

Qualora il recapito delle acque produttive (previamente autorizzato) sia invece la rete delle acque bianche (acque meteoriche), non si dà luogo ad alcuna tassazione, venendo in tal caso a mancare il presupposto d'imposta previsto dagli artt. 16 e seguenti della L. 319/1976 e s.m. (scarico in pubblica fognatura).

Ai fini strettamente tributari infatti la rete delle acque meteoriche non si configura come pubblica fognatura ma come semplice struttura tecnica (collettore) preposta a facilitare l'allontanamento di acque destinate a confluire in corso d'acqua superficiale.

In tale fattispecie è dovuta unicamente la tassa di concessione non governativa di cui all'art. 29 della legge provinciale 3 settembre 1993 n. 23.

Si precisa infine che lo scarico nella rete delle acque meteoriche configura utilizzo di bene pubblico, con conseguente facoltà per il Comune di imporre un canone patrimoniale, per la cui determinazione è competente il Consiglio comunale.

E' appena il caso di specificare che tale regime è da applicarsi sia agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, sia agli scarichi provenienti da insediamenti civili o assimilati, rimanendo comunque escluse da qualsiasi forma di imposizione le acque meteoriche.

3. Elaborazione della tariffa relativa alla raccolta, allontanamento e scarico delle acque di raffreddamento.

Si precisa in via preliminare che risulta opportuno confluire le acque di raffreddamento nella fognatura delle acque bianche.

Qualora il recapito delle acque di raffreddamento sia la pubblica fognatura nera o mista resta valida l'applicabilità delle formule tipo n. 1-2-3 per la tariffazione delle acque di scarico provenienti da insediamenti produttivi e riportate al punto 2) del presente titolo.

Considerato che per definizione le acque di raffreddamento non presentano alcun inquinamento salvo un'elevazione del gradiente termico, per cui i coefficienti O_i ed S_i risultano pari a zero, le succitate formule n. 1-2-3 risultano così semplificate:

- 1) $T = F + (f + dv) \cdot V$ e conseguentemente
- 2) $T_f = F + f \cdot V$ (per il servizio di fognatura)
- 3) $T_d = dv \cdot V$ (per il servizio di depurazione)

Qualora il recapito delle acque di raffreddamento sia invece la rete delle acque bianche (acque meteoriche) come già precisato non vi è applicazione del tributo. Si rinvia al precedente punto 2 per una più dettagliata illustrazione.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 17 della Legge n. 319/1976 e s.m. qualora nell'ambito del medesimo Comune anche solo una parte della pubblica fognatura sia trattata da un impianto di depurazione biologico, tutti gli utenti serviti dalla fognatura comunale sono tenuti al pagamento del canone o diritto stabilito per la depurazione biologica.

3. bis Scarichi provenienti da insediamenti civili ed assimilati

Gli insediamenti civili e quelli definiti civili ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, che presentano scarichi differenziati in fognatura nera o mista e in fognatura delle acque meteoriche o a dispersione o in corso d'acqua superficiale, sono soggetti alle tariffe rispettivamente previste per lo scarico nei diversi recettori.

A tal fine si precisa che per ogni scarico recapitato nei diversi recettori vanno applicati gli strumenti di misura differenziata sull'approvvigionamento come specificati al precedente paragrafo "Determinazione del coefficiente "V"".

4. Ambito di applicazione

Il canone o diritto si applica agli scarichi provenienti da "insediamenti produttivi" aventi recapito nelle pubbliche fognature.

NB:

- a) si dovrà comunque procedere ad una verifica dell'autorizzazione allo scarico in essere ove è accertata la natura civile o produttiva dello scarico, nonchè i limiti qualitativi e quantitativi dei reflui scaricabili in pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 23 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- b) gli scarichi da insediamenti civili e assimilati in pubblica fognatura sono assoggettati al canone stabilito dalla L. 319/76 e dalle specifiche deliberazioni attuative della Giunta provinciale;
- c) gli scarichi da insediamenti civili e produttivi non recapitati in pubblica fognatura, sono soggetti alla tassa di concessione non governativa di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 da ultimo modificata con la legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

C. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEGLI ELEMENTI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE O DIRITTO.**a) Termini per la presentazione della denuncia**

Entro il 31 marzo di ciascun anno i titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi ed aventi recapito nelle pubbliche fognature, con esclusione di quelli definiti civili (ad es. provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie ed altri servizi inerenti alla vita di famiglia o comunità i quali sono soggetti all'apposito canone o diritto stabilito dalla legge per gli insediamenti civili), debbono presentare ai Comuni, in quanto enti gestori dei servizi di fognatura nel cui territorio insistono gli insediamenti medesimi, l'apposita denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno solare precedente.

La denuncia, in carta libera, deve essere compilata utilizzando l'apposito modello predisposto dal Servizio Protezione ambiente della Provincia.

b) Pluralità di scarichi

Nel caso di insediamenti produttivi che abbiano una pluralità di scarichi, la denuncia di cui alla precedente lettera a) deve essere presentata separatamente per ogni scarico.

c) Penalità

Per la omessa, ritardata o infedele presentazione della denuncia di cui alla lettera a), si applicano le sanzioni di cui all'art. 17-ter della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni che recita:

"L'accertamento del canone o diritto è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale (Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175) in quanto compatibili.

La riscossione è effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638.

Per la omessa o ritardata denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo.

Qualora il ritardo nel pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto". (...omissis...)

NB: Si ricorda che gli articoli 17 bis e 17-ter della Legge 10 maggio 1976, n. 319 sono stati abrogati, con effetto dal 3 febbraio 1994, dall'art. 32 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, ma continuano a trovare applicazione nelle more dell'attuazione della citata legge n. 36/94, e ciò ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.L. n. 9/1995.

TABELLA 1
Determinazione del coefficiente "F" per l'anno 1995
(in Lire/anno)

Entità dello scarico	Valore di "F"
V ≤ 300 mc/anno	100.000 ÷ 123.000
301 ÷ 1.000 mc/anno	143.000 ÷ 165.000
1.001 ÷ 3.000 mc/anno	175.000 ÷ 210.000
3.001 ÷ 10.000 mc/anno	220.000 ÷ 292.000
V > 10.000 mc/anno	340.000 ÷ 538.000

N.B.: L'elaborazione delle singole tariffe con la determinazione dei relativi minimi e massimi, vincolanti per gli enti gestori del servizio di fognatura è effettuata - giusta l'art. 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni - dalla Provincia Autonoma di Trento entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo.

Per l'anno 1995 sono stati fissati, con deliberazione n. 8141 di data 27 giugno 1994, i valori indicati in tabella 1.

La determinazione del valore di "F" entro i limiti minimi e massimi fissati dalla Giunta provinciale è stabilita dall'ente gestore della fognatura in sede di deliberazione della tariffa, entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo.

TABELLA 2
Determinazione del coefficiente "f" per l'anno 1995
(in Lire per mc di acqua scaricata)

$f = 167 \div 188 \text{ Lire/mc}$

N.B.: L'elaborazione della tariffa con la determinazione del relativo minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio di fognatura è effettuata - giusta l'art. 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni - dalla Provincia Autonoma di Trento entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo.

Per l'anno 1995 sono stati fissati con deliberazione n. 8141 di data 27 giugno 1994, i valori indicati in tabella 2.

La determinazione del valore di "f", entro il limite minimo e massimo fissati dalla Giunta provinciale, è stabilita dall'ente gestore della fognatura in sede di deliberazione della tariffa, entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo.

TABELLA N. 3
Determinazione dei coefficienti "dv - db - df" per l'anno 1995
 (in Lire per mc di acqua scaricata)

dv	db	df
115	344	115

N.B.: L'elaborazione delle singole tariffe con la determinazione dei relativi minimi e massimi, vincolanti per gli enti gestori del servizio di depurazione è effettuata - giusta l'art. 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni - dalla Provincia Autonoma entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo.

La determinazione dei valori di "dv - db - df" entro i limiti minimi e massimi fissati dalla Provincia Autonoma è fissata dall'ente gestore dell'impianto di depurazione in sede di deliberazione della tariffa, entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo.

Per l'anno 1995 con delibera n. 13594 di data 28 ottobre 1994, la Giunta provinciale ha stabilito per gli impianti direttamente gestiti i valori indicati in tabella 3.

TABELLA N. 4
Determinazione del coefficiente K

Codice ISTAT	Attività economica	Valore di "K"
134	Estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi (solo ricerche ed estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi)	1.5
438.2	Produzione di linoleum e di tele cerate	
441	Concerie (pelli per pellicceria)	
256.7	Produzione di prodotti finiti abrasivi	
251	Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone	
481	Industria della gomma	
433	Industrie per la produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)	
471	Produzione di paste da carta, di carta e di cartone	

411.2	Produzione di olio di oliva per spremitura	1.3
411.3	Altre attività di trasformazione annesse ad aziende agricole o svolte in forma associata (solo spremitura di semi oleosi)	
411	Industria dei grassi vegetali e animali	
429	Industria del tabacco	
431	Lavatura e pettinatura della lana (compresa quella per materassi)	
434	Lavorazione della canapa e del lino, puri o misti ad altre fibre	
437	Tintura, candeggio, stampa, appretto e finitura di qualsiasi tessile	
472	Trasformazione della carta e del cartone (compresa la produzione di carte da parati e di carte da gioco) e produzioni cartotecniche	
493	Industrie foto-fono-cinematografiche	
012	Zootecnica	1.2
042.6	Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti similari	
042.5	Trasformazione del latte	
425	Produzione di vini e mosti concentrati	
424	Altre attività di trasformazione annesse ad aziende agricole svolte in forma associata (solo produzione di alcool di 2° categoria, acquaviti e liquori)	
414	Industria conserviera	
413	Industria casearia	
423	Industrie alimentari varie	
424.3	Industria delle bevande alcoliche e della distillazione di alcool	
31	Industrie meccaniche (esclusa l'industria della costruzione di mezzi di trasporto ed esclusi trattamenti elettrolitici dei metalli)	
35	Industrie delle costruzioni di mezzi di trasporto e lavorazioni affini	
	Tutte le altre attività	1

NOTA: Il coefficiente "K" è da considerarsi uguale a 0 (zero) per scarichi aventi le seguenti caratteristiche (certificate da analisi da presentare in sede di denuncia)

COD: ≤ 100 mg/l

materiali in sospensione totali ≤ 50 mg/l

TABELLA N. 5
Valori medi di "O_i e S_i" per le singole attività economiche esercitate
Of Sf

Codice ISTAT	Attività economica	Valore medio O _i Of	Valore medio S _i Sf
	<i>0. Agricoltura, caccia, foreste e pesca</i>		
012.1	Aziende di allevamento bovini	2.5	2.5
012.2	Aziende di allevamento suini	12.5	2.5
012.3	Aziende di allevamento pollame	2.5	2.5
	<i>1. Energia, gas e acqua</i>		
120	Cockerie	3.75	2.5
	<i>2. Industrie estrattive - Industrie manifatturiere per la trasformazione di minerali non energetici e prodotti derivati - Industrie chimiche</i>		
231	Estrazione di minerali di cava	0	2.5
239	Estrazione di minerali non metalliferi	0	2.5
247.4	Trasformazione del vetro	0	2.5
251.2	Produzione di prodotti chimici primari	10.0	2.5
251.4	Produzione di fertilizzanti	1.25	2.5
251.9	Produzione di colori organici sintetici	3.75	2.5
255	Produzione di vernici	3.75	2.5
256.2	Produzione di colle animali e vegetali	10.0	2.5
258.1	Produzione detersivi	2.5	2.5
259.1	Produzione di materiali sensibili	2.5	0
	<i>4. Industrie manifatturiere, alimentari, tessili delle pelli di cuoio, dell'abbigliamento, del legno, mobilio e altre industrie manifatturiere.</i>		
411	Industria dei grassi vegetali e animali	12.5	2.5

412	Macellazione, lavorazione e conservazione delle carni, industria conserve animali	7.5	2.5
413	Industria casearia	3.75	2.5
418	Produzione di prodotti amidacei	12.5	2.5
420	Produzione e raffinazione dello zucchero	3.75	2.5
421.1	Industria dolciaria	5.0	0
421.2	Produzione gelati	5.0	2.5
423	Produzione di estratti e dadi alimentari, torrefazione caffè, industria conserve vegetali	2.5	2.5
424.1	Produzione di alcool etilico	12.5	2.5
424.2	Produzione di acquaviti	12.5	2.5
424.3	Produzione di liquori	12.5	2.5
425	Produzione di vini e mosti	12.5	2.5
427	Produzione di birra	12.5	2.5
429	Manifattura tabacchi	3.75	0
431	Industria laniera	12.5	2.5
433	Industria della seta	12.5	0
433.1	Industria della lavorazione delle fibre sintetiche	3.75	0
434	Industria della canapa e del lino	12.5	0
437	Tintura, candeggio e stampa	7.5	2.5
441	Concerie	7.5	2.5
471	Produzione di carta al solfito	7.5	0
493.3	Industria foto - laboratori fotografici	3.75	0
<i>9. Pubblica amministrazione: servizi pubblici e privati</i>			
981	Lavanderie	3.75	2.5
983.1	Studi fotografici	3.75	0
	Tutte le altre attività	1.25	2.5